

ACSAL ASSOCIAZIONE CULTURA E SVILUPPO ALESSANDRIA

STATUTO



TITOLO I COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

• Art. 1 - Denominazione - sede - durata

E' costituita l'associazione denominata "ACSAL ASSOCIAZIONE CULTURA E SVILUPPO ALESSANDRIA" con sede in Piazza Fabrizio De André, 76 - Alessandria.

Si potranno inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

• Art. 2 - Scopo

L'Associazione è a carattere volontario, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso ed indipendente da ogni organizzazione sindacale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'Associazione ha come fine la promozione, organizzazione e gestione di attività dirette a svolgere un servizio di informazione e promozione culturale e sociale

L'Associazione si prefigge le seguenti finalità:

- organizzare incontri culturali, conferenze, corsi di formazione e dibattiti per approfondire la conoscenza e lo studio di argomenti di carattere socio-politico-economico e relativi alla cultura organizzativa e d'impresa, di particolare rilevanza sia per la vita del Paese sia per il contesto della comunità locale, con l'intervento di ospiti e relatori con adeguate esperienze specifiche professionali;
- organizzare momenti di intrattenimento socio-culturale e di natura conviviale;
- organizzare e gestire attività di formazione dei giovani per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'avviamento professionale
- stabilire e sviluppare un collegamento permanente tra la realtà sociale, economica, imprenditoriale e culturale della provincia di Alessandria, contribuendo sul piano dell'impegno culturale e attraverso le proprie attività al pieno sviluppo economico e culturale della provincia.

Per realizzare tali finalità l'associazione potrà attuare, anche in modo indiretto, tutte le iniziative occorrenti o utili, eventualmente ricorrendo a convenzioni con altri Enti pubblici o privati.

La associazione potrà partecipare quale socia ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi affini o analoghi.

Fra gli scopi istituzionali sono compresi:

- promuovere e organizzare corsi, seminari ed altre manifestazioni culturali rivolte a ragazzi, adulti, anziani, preventivamente adattati ad ogni particolare tipologia di utenza;
- organizzare e gestire eventi artistico/culturali riguardanti diverse aree quali a titolo esemplificativo: spettacoli teatrali, concerti, balli, attività e mostre anche in ambito grafico/pittorico e plastico/scultoreo, della fotografia o dell'artigianato artistico;
- preparazione e diffusione di testi, manuali didattici, libri.

TITOLO II

I SOCI

• Art. 3 – Presupposti e condizioni di ammissione

Possono essere Soci tutti coloro che siano interessati alle attività della stessa, siano essi italiani o stranieri, persone fisiche o giuridiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statuari dell'organizzazione.

L'età minima necessaria per l'ammissione all'associazione è di anni 18. Possono comunque essere ammessi quali Soci i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 14 anni a seguito di domanda d'iscrizione contenente il benestare del genitore esercente la patria potestà.

Possono essere Soci dell'associazione le persone fisiche o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto di ammissione la quota di associazione.

L'adesione all'associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Le iscrizioni decorrono dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.


E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

• Art. 4 – Recesso ed esclusione dei soci

Il recesso avviene per morte, per rinuncia, o per mancata corresponsione della quota associativa annuale.

L'associato può recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta che produce effetto immediato.

Il Socio recedente per qualsiasi motivo non ha alcun diritto di ordine economico patrimoniale o di altra natura nei confronti della associazione. Né potrà rivendicare compensi o la restituzione di quote, atteso che ogni rapporto resta destinato a fini associativi.



Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio:

- a) che non osservi le prescrizioni del presente statuto o degli organi della associazione adottate in attuazione dei programmi;
- b) che venga meno all'obbligo di pagamento della quota associativa.

Nel caso in cui il comportamento di un Socio arrecasse danno all'immagine dell'Associazione oppure impedisse il corretto svolgimento della sua attività istituzionale, o comunque al venir meno delle condizioni richieste dal presente articolo, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la sua esclusione, da comunicarsi all'interessato per iscritto.

• **Art. 5 – Categorie e doveri degli associati**

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri che con i terzi, e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla associazione.

L'Associazione ha Soci Ordinari e Sostenitori:

- sono Soci Ordinari coloro che versano una quota annua non inferiore ad euro 10,00 (dieci/00)
- sono Soci Sostenitori coloro che versano una quota annua non inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Il Consiglio Direttivo, ravvisandone l'opportunità, può proporre all'assemblea la modifica delle quote annuali.

• **Art. 6 – Quota Associativa e durata dell'adesione**

I soci sono tenuti a pagare le quote associative fissate con delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'adesione scade al 31 dicembre di ogni anno e si intende rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta dal socio come indicato all'articolo 4.

Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili né per atto tra vivi né per causa di morte e non possono essere in alcun modo rivalutate.

L'adesione alla associazione non comporta obblighi di finanziamento, o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione ed iscrizione annuale, e sono tutti comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento, in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto corrisposto all'ente a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Agli associati possono essere riconosciuti rimborsi spese.



L'adesione scade al 31 dicembre di ogni anno e si intende rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta dal socio con comunicazione scritta come indicato all'articolo 4.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE



• Art. 7 – Proventi

I proventi dell'Associazione sono rappresentati

- a) dalle quote associative;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da eventuali sovvenzioni, elargizioni o contributi di enti pubblici o privati;
- d) da donazioni e lasciti;
- e) dai corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- f) dagli interessi attivi;
- g) da sponsorizzazioni;
- h) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- i) da ogni altra entrata di cui allo scopo sociale.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

TITOLO IV BILANCIO

• Art. 8 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere sottoposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

• Art. 9 – Avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati esclusivamente al Patrimonio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione stessa, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposti dalla legge.

La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse ed accessorie.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

• Art. 10 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci,
 - il Consiglio Direttivo,
- e ove nominati dall'assemblea:
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
 - il Tesoriere,
 - il Segretario.

Alle cariche sociali sono eleggibili i soci o rappresentanti all'uopo nominati dagli stessi soci o terzi non soci.

Tutte le cariche sociali attribuiscono il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'ente oltre che ad un eventuale emolumento se deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La durata in carica degli organi sociali elettivi è fino a revoca o dimissioni, fatta salva la facoltà dell'assemblea dei soci di fissare di volta in volta durate inferiori. I membri in carica sono rieleggibili.

• Art. 11 – Le assemblee

L'assemblea è composta da tutti gli associati, soci ordinari e soci sostenitori, in regola con il versamento delle quote sociali.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi almeno otto giorni prima mediante avviso da esporre presso la sede sociale o da trasmettere via posta o mediante fax o posta elettronica ai soci, riportante l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione.

L'assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) Approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- b) Determina l'ammontare delle quote associative;
- c) Approva i programmi annuali delle attività da svolgere;
- d) Procede ad eventuali elezioni di membri alle cariche sociali;
- e) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e dagli associati.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisca per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e sullo scioglimento dell'ente.

• Art. 12 – Assemblea: costituzione e validità delle deliberazioni.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto.



LM *A*

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In sede straordinaria l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è valida con la presenza della maggioranza dei soci e delibera almeno con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

• **Art. 13 – Assemblea: diritto di voto**

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota o dei contributi versati.

Il Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro Socio non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni Socio delegato non può rappresentare più di tre associati.

• **Art. 14 – Assemblea: deliberazioni e verbalizzazione**

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione e, in sua assenza, da un Socio eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

• **Art. 15 – Amministrazione**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette. Essi sono eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa.

I membri del Consiglio Direttivo possono rimanere in carica sino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio Direttivo può eleggere nel proprio seno un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un membro.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è il legale rappresentante della associazione.

Il Presidente ha voto decisivo in caso di parità.

Il Segretario sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento o assenza di questo. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Segretario.

• **Art. 16 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle materie non riservate all'Assemblea.

Nelle Sue molteplici funzioni il Consiglio Direttivo:



- a) Predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- b) Stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario;
- c) Esegue le delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) Emanare i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- f) Approva gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi;
- g) Amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

Sono inoltre di competenza dei consiglieri:

- a) L'ammissione di nuovi Soci;
- b) L'esclusione e dichiarazione di decadenza dei Soci;
- c) L'adozione di provvedimenti in materia di recesso.

Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più dei suoi membri determinati incarichi.

• **Art. 17 – Firma e rappresentanza sociale**

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale può perciò compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale in conformità alle delibere del Consiglio stesso.

Può in particolare, senza alcuna autorizzazione, riscuotere a nome dell'associazione da qualunque pubblica amministrazione, ditta o privato, le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza. In caso di assenza del Presidente, le sue mansioni spettano ad un consigliere designato dal consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare per singoli atti o per categoria di atti la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

• **Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti**

E' facoltà dell'Assemblea dei soci nominare un Collegio dei Revisori dei conti, organo a cui spetta il controllo della gestione della Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri, che dovranno essere iscritti al registro dei Revisori Contabili. I Revisori al loro interno nominano il Presidente.

I Revisori durano in carica per tre esercizi; qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori, si procederà alla sua nomina ai sensi del primo comma del presente articolo. Detto membro resterà in carica fino allo scadere del termine previsto per gli altri.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio d'Amministrazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Associazione.



TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

• Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza assoluta dall'assemblea straordinaria dei soci che ne determinerà le modalità e nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci, definendone i poteri.

In caso di scioglimento dell'ente per qualsivoglia causa, l'Assemblea delibererà la destinazione del patrimonio sociale che comunque dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e senza finalità di lucro ovvero ai fini di pubblica utilità.

Gli immobili eventualmente ricevuti dalla Associazione in uso gratuito per i suoi fini statutarî, ritorneranno nella piena e libera disponibilità del legittimo proprietario.

• Art. 20 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.



Euro 171,77
Euro Centosettantuno e 72centesimi



~~PIENNA GRAZIA~~
~~Capo Area Tributarî~~
IL CAPO AREA SERVIZI
Giuseppe PARRISI